

PROCEDURA RISTRETTA – AI SENSI DELL’ARTICOLO 61 DEL D. LGS. N. 50/2016 – PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 3, DEL CITATO DECRETO, CON UN SOLO OPERATORE, PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI GLOBAL SERVICE PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI INFRASTRUTTURE, IMPIANTI E MANUFATTI TEMPORANEI E PERMANENTI NONCHÉ DEI SERVIZI DI FACCHINAGGIO ALL’INTERNO DELL’EX SITO PER L’ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI MILANO 2015.

QUESITI E RELATIVE RISPOSTE

QUESITO N. 1

In riferimento al requisito richiesto relativo al possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001 in corso di validità per le attività di facchinaggio, siamo a chiedere di confermare che un’azienda che ha svolto e svolge tuttora servizi di facchinaggio ed in possesso di Certificazione UNI EN ISO 9001 con l’indicazione “servizi di facchinaggio” e settore indicato EA 35 e 28, possa partecipare anche se sul certificato non viene riportato il settore EA31a.

RISPOSTA N. 1

La fattispecie soddisfa il requisito richiesto in quanto il certificato citato nel quesito riporta sia il riferimento al settore EA35 “Servizi Professionali di Impresa” che il riferimento alla specifica attività “Facchinaggio”.

Nel caso in cui l’operatore economico sia titolare di un certificato nel quale sia presente esclusivamente il riferimento al settore EA35, ai fini della comprova dello specifico requisito di partecipazione, dovrà allegare idonea dichiarazione rilasciata dall’Organismo di Certificazione che il documento sia stato rilasciato con specifico riferimento all’attività di “Facchinaggio”.

Milano il 04 aprile 2017

Il Responsabile del Procedimento per la Fase di Affidamento

Ing. Alessandro Cervetti

(documento firmato digitalmente)